



PROCURA GENERALE

CORTE d'APPELLO

MESSINA

Il Presidente della Corte e il Procuratore Generale;

facendo seguito a quanto esposto nella nota del 9.3.2020, con riferimento al *periodo cuscinetto* dal 9 al 22 marzo 2020, previsto dal D.L. n.11 dell'8.3.2020 e alla nota del 21.3.2020, con la quale venivano richiamate le precedenti disposizioni normative e il contenuto delle circolari del Ministero della Giustizia, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e le ordinanze del Presidente della Regione Sicilia;

visto il D.L.17.3.2020 n.18 che ha prorogato il *periodo cuscinetto* fino al 15 aprile 2020 (art. 83, comma 1: "...dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020..." con le eccezioni previste al comma 3), salve le ulteriori determinazioni da assumere, ai sensi dell'art. 83 comma 6°, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 luglio 2020;

viste le delibere CSM del 5.3.2020 ("*Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19*") e dell'11.3.2020 ("*Ulteriori linee guida .. all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020*") e quella del 26.3.2020 ("*Emergenza Sanitaria Covid-19: Indicazioni logistiche agli Uffici Giudiziari*) da ritenersi integralmente sostitutiva delle precedenti;

visto il decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 che, all'art.36, prevede che "*..... il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art.83, commi 1 e 2, del decreto legge 17.3.2020 n.18 è prorogato all'11.5.2020;*

viste le linee guida emanate con nota del 20.4.2020;

visto il DPCM del 26.4.2020; visti la legge del 29.4.2020 n. 27 di conversione, con modifiche, del D.L.17.3.2020 n.18 e il D.L 30 aprile 2020 n.28;

ritenuto che, pertanto, occorre aggiornare le linee guida, alla luce delle modifiche sopravvenute a seguito dei suddetti interventi normativi primari e secondati;

OSSERVANO

Restano ferme le considerazioni svolte nel decreto del 20.04.2020 n. 69 sulla articolazione delle fasi previste dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art.36 decreto legge 8 aprile 2020 n. 23, e sugli esiti della procedura partecipata, finalizzata alla adozione della misura di cui all'art. 83, comma 7 lett. g) ("*....previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3....*").

Va, tuttavia, evidenziato, in primo luogo, che la legge di conversione del D.L.17.3.2020 n.18 ha modificato il ventaglio delle eccezioni al rinvio d'ufficio di cui all'art.83, comma 3, sia con riferimento alla lett. a) che alla lett. b) e che ulteriori modifiche sono state apportate dell'art.3 del D.L. 30 4.2020 n.28; alle suddette disposizioni direttamente si rimanda.

Inoltre, quanto ai giudizi civili, la previsione dello svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto o con lo scambio e il deposito telematico di note scritte (art. 83, comma 7, lett. f, e h, come modificati in sede di conversione e con la introduzione della lett. h bis), qualora i procedimenti non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, viene estesa anche in caso di partecipazione degli ausiliari del giudice.

In base alle modifiche apportate con l'art.3 lett. c) del D.L. n. 28 ("*...al comma 7, lettera f), dopo le parole «deve in ogni caso avvenire» sono aggiunte le seguenti: «con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e»...*) **lo svolgimento dell'udienza da remoto di cui al comma 7, lett. f) deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario.**

Quanto allo svolgimento delle camere di consiglio, secondo l'art. 12 quinquies introdotto con la legge di conversione del D.L. n.27 "*... nei procedimenti civili (ma non, come si vedrà, in quelli penali) non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge...*".

Con riferimento alla trattazione delle udienze penali - oltre a quelle relative ai procedimenti con detenuti, per i quali erano già previste le modalità da remoto di cui all'art.83, comma 12 - la legge di conversione del 29.4.2020 n.27 ha esteso tale modalità, introducendo il comma 12 bis, secondo cui "*.... fermo quanto previsto dal comma 12 (per le udienze con imputati detenuti) le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.*

Tuttavia, il D.L. 30.4.2020 n.28, all'art.3 lett. d), ha previsto che "*...al comma 12-bis e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti....»*», ovvero, deve ritenersi, alla quasi totalità dei procedimenti dinanzi alla Corte di Appello.

Secondo le intenzioni del legislatore, dunque, la modalità da remoto costituisce, per la generalità dei procedimenti penali in appello, uno strumento operativo il cui utilizzo, in alternativa alla trattazione in presenza, viene previsto **come una mera opzione ("...possono essere tenute...") - e sempre che le parti vi acconsentano.**

Inoltre, l'art. 12 quinquies, introdotto con la legge di conversione del D.L. n.27 (anche nei "*... nei procedimenti ... penali non sospesi, le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge...*") è stato modificato dal D.L. 30.4.2020 n.28 che, all'art.3 lett. g), prevede che "*... al comma 12-quinquies e' aggiunto infine il seguente periodo: «...Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto»*». Quindi, per quanto riguarda **questi ultimi** procedimenti penali (a

differenza che per quelli civili), la camera di consiglio non può avvenire da remoto e deve avvenire *con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario*.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione n.27/2020 e dal D.L. n.28/2020, possono tornare utili i due protocolli di intesa, adottati con i Consigli dell'Ordine e con la Camere Penali del Distretto, sulla scorta dei modelli proposti a seguito della interlocuzione del CSM con il Consiglio Nazionale Forense, al fine di individuare modalità condivise di partecipazione da remoto.

Ma, deve pur convenirsi come appaiano giustificate quelle considerazioni di prudenziale avvertenza, espresse dal CSM, nel parere sul decreto legge del 26.3.2020 - e già riportate nella formulazione delle linee guida, prima della sopravvenienza delle modifiche in sede di legge di conversione - "*sul carattere sperimentale dell'udienza da remoto, non collaudata e regolamentata da precise norme tecniche come il processo civile telematico..*", sulla necessità "*...di testare preventivamente, almeno per le prime udienze, che le parti siano in grado effettivamente di accedere....*" nonché sul dare "*...per scontato che in pochi giorni tutto funzioni perfettamente.....*".

In definitiva, al fine di conciliare la risposta all'emergenza sanitaria con la manifestata disponibilità, secondo quanto emerso a seguito della attivazione della procedura partecipata, a riprendere la attività giurisdizionale, giovandosi degli strumenti da remoto e di scambio telematico, come aggiornati a seguito delle modifiche introdotte in sede di legge di conversione al decreto legge n.18/2020, è opportuno prevedere, per la seconda fase, **a partire dal 12.5.2020 le seguenti linee guida, a modifica ed integrazione di quelle trasmesse con nota del 20.4.2020.**

Il presente provvedimento viene trasmesso ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto in vista della adozione dei provvedimenti di competenza e per le finalità già esplicitate con la nota del 20.4.2020.

P.Q.M.

visto l'art.83, commi 6, 7 D.L. 17.3.2020, n.18, convertito in legge 29.4.2020, n. 27;

dispongono le seguenti linee guida per l'Ufficio della Corte di Appello di Messina, **a decorrere dal 12 maggio e fino al 30 luglio 2020:**

a) la trattazione, secondo protocollo di intesa, delle udienze civili e di lavoro - ad eccezione dei procedimenti che richiedono attività istruttoria in appello e quindi la presenza di soggetti, quali testi, diversi dai procuratori delle parti e dagli ausiliari del giudice:

- o con modalità da remoto (comma 7, lett. f), ma in questo caso la trattazione deve avvenire *con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario*;

- ovvero con scambio di note in via telematica (lett. h);

in entrambi i casi *le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto.....Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.*

b) la trattazione delle udienze penali, per i procedimenti diversi da quelli specificatamente indicati nel comma 3:

- o in presenza, con le richiamate prescrizioni di cautela;

- ovvero con la mera opzione del collegamento da remoto, ai sensi del comma 12 bis, quando: 1) "*.... non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti*

*di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti..." ; 2) le parti vi consentano (la previsione della possibilità di udienza **da remoto non si applica, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti).***

Le deliberazioni collegiali in camera di consiglio (a differenza che per i procedimenti civili), devono essere assunte **con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario, ovvero da remoto, a seconda delle modalità di trattazione.**

La trattazione avverrà con la opportuna gradualità rimessa alla prudente valutazione dei presidenti di sezione (ad es. riduzione selettiva dei procedimenti in udienza, secondo criteri di priorità enunciati nei programmi di gestione e, ove in presenza, con le note prescrizioni (scaglionamento dei processi per fasce orarie, distanziamento personale, udienze a porte chiuse, utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, osservanza delle prescritte norme igieniche).

c) i Magistrati e il Personale amministrativo della Corte e della Procura Generale sono invitati alla scrupolosa osservanza delle indicazioni e prescrizioni formulate in materia sanitaria dalle Autorità, nei provvedimenti richiamati in premessa, **confermate espressamente con i decreti n. 68 e n.69 del 20.4.2020 e a quelle ulteriori disposte con DPCM del 26 aprile 2020.**

Si comunichi a tutti i Magistrati e al Dirigente Amministrativo della Corte di Appello e della Procura Generale, ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Messina, Barcellona P.G. e Patti, alle Camere Penali di Messina, alle Camere Penali di Barcellona P.G. e Patti e al CISIA.

Si comunichi ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario, al Ministero, DOG, e alla VII Commissione del CSM.

LA PRESENTE INTEGRA E SOSTITUISCE LA NOTA N. 4028/2020 del 04.05.2020.

Messina 6.5.2020

Il Procuratore Generale
(*Vincenzo Barbaro*)



Il Presidente della Corte
(*Michel Galuccio*)

